

BGer 1C_71/2026 vom 17. Februar 2026

Bundesgericht, 2026-02-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_71_2026

FR: TF 1C_71/2026 du 17 février 2026

IT: TF 1C_71/2026 del 17 febbraio 2026

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 I 187 consid. 1).

E. 1.2

Presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) contro una decisione dell'ultima istanza cantonale in materia pianificatoria, il ricorso in materia di diritto pubblico è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF. Gli insorgenti sono inoltre legittimati a ricorrere ai sensi dell' art. 89 cpv. 1 LTF .

E. 1.3.1

Nel giudizio impugnato, la Corte cantonale ha esaminato le principali censure sollevate contro la variante di piano regolatore. In particolare, ha respinto le critiche relative all'attribuzione dei mappali n. rrr e sss quali superfici SAC, ritenendo determinante il censimento cantonale e non ravvisando circostanze nuove o errori manifesti atti a metterne in discussione l'idoneità agricola. Ha invece accolto la censura contro il vincolo P16 (posteggio pubblico) gravante, tra gli altri, il fondo nnn, annullandolo per mancata giustificazione della sua ubicazione nello spazio riservato alle acque del Vedeggio, segnatamente in assenza di una verifica di collocazioni alternative e di un'adeguata ponderazione degli interessi.

E. 1.3.2

Con riferimento ai vincoli AP3 (zona di svago) e P15 (posteggio pubblico) sul mappale mmm, l'autorità inferiore ha ritenuto sufficientemente dimostrato il bisogno e l'interesse pubblico alla base delle due attrezzature. Tuttavia, ha rilevato che la variante "propone i due vincoli su una superficie di 2'000 m² a sud del mappale mmm, sovrapponendoli dal profilo grafico e demandando la decisione definitiva in merito all'esatta collocazione [...] a un futuro progetto globale di dettaglio", senza confrontarsi con il fatto che "i due vincoli gravano l'area attualmente utilizzata dai ricorrenti per accedere alla loro proprietà con mezzi agricoli per la sua gestione e la manutenzione, privandoli dell'unico accesso carrabile", precludendo così lo sfruttamento conforme del fondo. La Corte cantonale ha quindi accolto il ricorso anche su questo punto e rinviato gli atti al Consiglio di Stato affinché, sentite le parti, modifichi d'ufficio l'estensione dei vincoli in modo da garantire l'accesso carrabile al fondo mmm.

E. 1.4

Ciò posto, la sentenza impugnata costituisce una decisione di rinvio che non conclude la procedura pianificatoria (cfr. art. 90 LTF) ed è quindi incidentale ai sensi dell' art. 93 LTF (DTF 150 II 566 consid. 2.2; 144 III 253 consid. 1.3; 140 V 282 consid. 2). Secondo l' art. 93

cpv. 1 LTF , essa può quindi essere oggetto di un ricorso diretto al Tribunale federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del gravame comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Queste condizioni di ammissibilità, il cui adempimento dev'essere dimostrato dai ricorrenti a meno che non sia manifesto (DTF 150 II 566 consid. 2.2; 149 II 476 consid. 1.2.1), mirano a sgravare il Tribunale federale, che di massima deve potersi esprimere sull'oggetto del litigio con un'unica decisione, evitando di pronunciarsi parzialmente, senza un esaustivo accertamento della fattispecie, nell'ambito di una prima fase della procedura (DTF 149 II 170 consid. 1.3; 144 III 253 consid. 1.3).

Il semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi collegati alla causa non bastano di regola a fondare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 149 II 170 consid. 1.3; 144 III 475 consid. 1.2; 144 IV 321 consid. 2.3). Deve inoltre trattarsi, in linea di principio, di un pregiudizio di natura giuridica: se eventuali pregiudizi possono essere eliminati in modo adeguato anche nel contesto di un esame successivo all'emanazione del giudizio finale, questo Tribunale non entra nel merito di impugnative contro decisioni pregiudiziali e incidentali (DTF 149 II 170 consid. 1.3; 135 II 30 consid. 1.3.2 e 1.3.4). Un'eccezione a tale regola è data qualora la decisione di rinvio contenga disposizioni vincolanti che non lasciano alcuno spazio decisionale, anche se relativamente piccolo, all'autorità inferiore (DTF 149 II 170 consid. 1.9; 145 III 42 consid. 2.1; 144 IV 321 consid. 2.3). Ciò non è il caso nella fattispecie.

E. 1.5

I ricorrenti non si esprimono minimamente sull'adempimento delle condizioni dell' art. 93 cpv. 1 LTF , ma adducono, a torto, che la sentenza impugnata sarebbe finale. Essi non dimostrano quindi un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 150 II 566 consid. 2.2; 149 II 476 consid. 1.2.1). In concreto, la Corte cantonale ha certo confermato nel principio i vincoli AP3 e P15 ma, rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché ne modifichi d'ufficio l'estensione in modo da garantire l'accesso carrabile al mappale mmm, non ha impartito istruzioni vincolanti e puntuali quanto all'esatta collocazione dell'area di posteggio e di quella di svago. Essa si è limitata a imporre che l'estensione dei vincoli sia adeguata in modo da assicurare l'accesso carrabile al fondo, lasciando al Governo cantonale un margine di apprezzamento nella concreta definizione grafica della soluzione, tanto più che, come giustamente rilevato nel giudizio impugnato, le parti dovranno ancora essere sentite su questo aspetto. In tali circostanze, il fatto che il Tribunale federale possa essere chiamato a pronunciarsi una seconda volta su una variante pianificatoria non ancora definitivamente conclusa, esclude l'ammissibilità del ricorso. In ogni caso, come visto, il semplice prolungamento della procedura e l'eventuale aumento dei costi per i ricorrenti non costituiscono un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF .

E. 1.6

Quanto all'ipotesi dell' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF , non sono in concreto ravvisabili seri motivi per cui la modifica dell'estensione dei vincoli AP3 e P15 dovrebbe comportare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. In ogni caso, la sentenza impugnata impone tale adeguamento al Consiglio di Stato e non ai ricorrenti, i quali non possono quindi trarne argomento per fondare l'ammissibilità del loro gravame.

E. 2

In esito, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e, di conseguenza, sono poste a carico dei ricorrenti in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF).

L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.